

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 1896/2019 R.A.C.C.

TRA

....., con gli avv.
domiciliata in Roma, via

ed Emanuele De Lucia, elettivamente

E

l'avv.to, in persona del legale rappresentante, con
elettivamente domiciliato in Roma,

E

COOPERATIVA

FATTO E DIRITTO

1. ha depositato –in data 18.1.2019- ricorso (iscritto a ruolo in data 21.1.2019) poi ritualmente notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che dal 20.01.2018, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, sussiste tra la ricorrente e la s.r.l., un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'inquadramento nel livello 4° del c.c.n.l. terziario confcommercio, o nel diverso inquadramento ritenuto di giustizia, rapporto tuttora operante in assenza di un atto idoneo a risolverlo, dichiarando ove occorra l'illegittimità della somministrazione di manodopera e/o dell'eventuale contratto di appalto e/o del distacco e/o del termine apposto al contratto con la Cooperativa soc. coop. sociale, sopra dedotti;
- 2) *condannare la s.r.l. ad assumere la ricorrente con decorrenza dal 20.01.2018, o dalla successiva data ritenuta di giustizia, e a corrisponderle, ai sensi dell'art. 39 co. 2 D. Lgs. 81 del 2015, il risarcimento del danno stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 1.456,87, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, e in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità per il calcolo del trattamento di fine rapporto;*
- 3) *condannare la s.r.l., nonché la Cooperativa - soc. coop. sociale, in virtù del vincolo solidale di cui all'art. 35 D. Lgs. 81 del 2015, o in via subordinata, ove si ravvisi che non vi è stata illecita interposizione, solo quest'ultima, a corrispondere alla ricorrente la somma di € 5.651,73, a titolo di differenze retributive, nonché la somma di € 807,10, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta ripristinatoria del rapporto, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente;*
- 4) *accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia della clausola di limitazione dell'orario di lavoro apposta al contratto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la Cooperativa Nazionale Lavoro - soc. coop. sociale, e conseguentemente condannare*



quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente, della somma di € 5.447,94 a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal 20.01.2018 al 31.07.2018, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

5) Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate;"

costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato il ricorso, infine ha concluso per il rigetto.

Nella contumacia della Cooperativa _____, acquisita la documentazione, esperito senza positivo esito il tentativo di conciliazione, esaminati i testi introdotti dalla parti, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

2. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di seguito precisati.

Il Sig. Carragge sostiene che, sebbene sia stata formalmente assunta dalla Cooperativa _____, ha in effetti lavorato alle dipendenze di _____ s.r.l., sottoposta al potere direttivo di _____ legale rappresentante di tale società, sicché trattasi di interposizione illecita di manodopera e comunque di distacco illegittimo.

L'art. 38, d. l.vo n. 81/2015, dispone:

"1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione."

In effetti il contratto allegato da _____ ha previsto lo svolgimento di prestazioni lavorative della medesima a far tempo dal 1.2.2018, presso il reparto alimentari gestito da _____ s.r.l., senza alcun riferimento al titolo di tale destinazione e, d'altro canto, neppure è stato allegato il contratto di somministrazione, sicché mancano i dati documentali necessari per configurare la somministrazione di manodopera e già sotto tale profilo emerge lo svolgimento del rapporto di lavoro con _____ s.r.l., presso le cui strutture è stata adibita la ricorrente (ciò che peraltro non è in contestazione).

Inoltre l'art. 30, d. l.vo n. 276/03, dispone:

"L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa...Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2."

Come ha precisato la Suprema Corte:

"La dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del



datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi.” (Cass., sez. L, sent. n. 7517 del 15.5.2012).

Inoltre:

“In caso di distacco del lavoratore, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, la prova dell'interesse temporaneo del distaccante è a carico del datore di lavoro, costituendo requisito qualificante della fattispecie.” (Cass., sez. L, sent. n. 18959 del 11.9.2020).

Nello specifico non emerge dagli atti di causa (ivi compreso il contratto con il quale è stata destinata a svolgere prestazioni lavorative presso s.r.l.), l'interesse della Cooperativa distaccante, sicché anche sotto tale profilo emerge il diritto della ricorrente alla costituzione del rapporto di lavoro con la stessa resistente.

All'esito delle precedenti considerazioni la domanda formulata ai punti 1) e 2) delle conclusioni sopra riportate, deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi la sussistenza tra e R.T. Servizi Alimentari Holding s.r.l. del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 20.1.2018 (la teste ha confermato tale decorrenza), con la condanna della stessa resistente al pagamento di 3 mensilità di retribuzione (ex art. 39, co. 2, d. l.vo n. 81/2015), tenuto conto del limitato periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (restano assorbite residue questioni inerenti alla domanda qui in esame).

3. In ordine alle pretese economiche inerenti al pregresso svolgimento del rapporto di lavoro: (teste di parte ricorrente che ha lavorato insieme alla medesima durante il periodo in oggetto, come da relativa deposizione), ha confermato il periodo, le mansioni e l'orario di lavoro di cui al ricorso; (teste di parte resistente e figlio di , come da relativa deposizione), ha dichiarato che la “serviva i clienti e preparava i prodotti alimentari per la vendita.” e, quanto all'orario di lavoro, ha reso dichiarazioni generiche (affermando che la medesima lavorava secondo “turni di lavoro flessibili che venivano comunicati settimanalmente da un addetto della Cooperativa...”), che comunque non contraddicono quelle univoche rese dalla

Tali complessive dichiarazioni danno prova della qualità e quantità delle mansioni poste a base della domanda in esame, che deve dunque trovare accoglimento per la somma risultante dai conteggi della ricorrente, correttamente elaborati sulla base del CCNL Terziario Confcommercio, che risultano immuni da alcuna contestazione da parte della resistente (anche quanto alla relativa applicazione); su tale somma sono altresì dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. E' fondata altresì la domanda di cui al punto 4) delle conclusioni sopra riportate.

In base all'art. 10, d. l.vo n. 81/2015, “Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia...Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.”

Nello specifico il contratto di lavoro sopra richiamato richiama genericamente l'orario “part-time”, sicché deve ritenersi integrata la previsione di legge in vista della condanna risarcitoria, per la somma pari al 50 % della retribuzione dovuta (ciò che risulta immune da



alcuna contestazione da parte della resistente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (secondo i vigenti minimi tariffari per cause di lavoro di valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00).

P.Q.M.

Disattesa ogni altra istanza, dichiara che tra [redacted] e [redacted] sussiste rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 20.01.2018, con inquadramento al livello 4° del CCNL Terziario Confcommercio e condanna la [redacted] a pagare alla medesima la somme corrispondente a 3 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.456,87, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condanna [redacted] e la Cooperativa [redacted] a pagare a [redacted] la somma di € 5.651,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale; dichiara l'illegittimità della clausola di limitazione dell'orario di lavoro apposta al contratto di lavoro e conseguentemente condanna Cooperativa [redacted] a pagare a [redacted] la somma di € 5.447,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali di [redacted], liquidate in € [redacted] tre spese forfetarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge; Roma, 22 dicembre 2021

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia

